

Città di Modica

622.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XI

Manutenzioni stradali e idriche

n. 628 del 20 MAR. 2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica – 2° Circoscrizione Modica Bassa – Dente – C.so Mazzini ed altri.

CIG: 68543314EO

Autorizzazione di subappalto all'Impresa "Schininà Giovanni" titolare dell'impresa omonima ai sensi art.105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile P.O. del XI Settore

PREMESSO che con contratto N. 15924 di Rep. del 07/01/2017 registrato a Modica il 21/02/2017 al n. 522 Serie 1T è stato formalizzato l'affidamento in appalto all'Impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c." con sede in Mussomeli (CL), Via Pola n. 10, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica – 2° Circoscrizione Modica Bassa – Dente – C.so Mazzini ed altri, con il ribasso d'asta offerto del 22,2237%, da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale di € 54.583,25 oltre IVA;

VISTO che i predetti lavori sono stati regolarmente consegnati il 30/01/2017 ed hanno avuto regolare inizio in data 13.02.2017;

PRESO ATTO che l'Impresa succitata con nota assunta agli atti in data 14/02/2017 prot. n. 8317 e successiva integrazione ha chiesto l'autorizzazione a concedere in subappalto, ai sensi art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, all'Impresa "Schininà Giovanni" titolare dell'impresa omonima con sede legale a Modica, Via Risorgimento n. 176, partita IVA 00891780884, il 30%, come espressamente dichiarato in fase di gara, dei lavori di che trattasi e nel contempo ha trasmesso la documentazione di rito;

PRESO ATTO che è stato trasmesso un esemplare del contratto di subappalto stipulato dall'Impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c." con l'Impresa "Schininà Giovanni";

PRESO ATTO che anche l'Amministratore e Direttore Tecnico dell'Impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c." ha reso dichiarazione l'insussistenza di forme e collegamento con l'Impresa "Schininà Giovanni" di cui all'art. 2359 del Codice Civile;

PRESO ATTO, altresì, che anche il sig. Schininà Giovanni titolare della omonima impresa ha reso dichiarazione l'insussistenza di forme e collegamento con l'Impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c." di cui all'art. 2359 del Codice Civile;

RILEVATO che la percentuale dei lavori per la quale è chiesta l'autorizzazione rientra nei limiti previsti dall'articolo art.105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016;

VALUTATO che è in corso l'avvio della procedura di verifica dei requisiti dell'Impresa Schininà Giovanni per acquisire idonee certificazioni (casellario giudiziale, fallimentare, carichi pendenti, camerale, DURC, carichi pendenti tributari, adempimenti legge n. 68/99) presso le competenti pubbliche amministrazioni (Tribunale, C.C.I.A.A., Sportello Unico Previdenziale, Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Lavoro), e nelle more della definizione del procedimento si può dare seguito al subappalto al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori;

PRESO ATTO del contenuto dell'art. 21 subappalto del "capitolare d'onere" allegato al progetto;

RITENUTO, per quanto innanzi esposto, di poter autorizzare l'Impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c." a concedere in subappalto all'Impresa "Schininà Giovanni" il 30%, dell'importo complessivo del contratto dei lavori indicati in oggetto;

RITENUTO, che l'autorizzazione oggetto del presente atto comporta la presenza in cantiere di più imprese e che il contratto N. 15924 di Rep. del 07/02/2017 ha già tra i suoi allegati il "Piano Sostitutivo di Sicurezza";

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 3397 del 23/12/2016 per la nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'OREL;

VISTA la legge regionale n. 48/91;


VISTO il D. Lgs 50/2016;

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE** l'Impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c." a concedere in subappalto all'Impresa "Schininà Giovanni" il 30%, dell'importo complessivo del contratto N. 15924 di Rep. del 07/02/2017 per i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica – 2° Circostrizione Modica Bassa – Dente – C.so Mazzini ed altri;
2. **DI DARE ATTO** che la società "MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c." e l'Impresa "Schininà Giovanni" hanno presentato la documentazione comprovante la sussistenza di tutte le condizioni per procedere all'esecuzione dei lavori;
3. **DI DARE ATTO** che la percentuale dei lavori per la quale è chiesta l'autorizzazione rientra nei limiti previsti dall'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 N. 50 ed i prezzi concordati sono nel rispetto dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs 50/2016;

4. **DI DARE ATTO** che la società "MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c.", rimane in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Modica del perfetto adempimento degli impegni assunti con l'impresa "Schininà Giovanni";
5. **DI DARE ATTO** del contenuto dell'art. 21 subappalto del "capitolare d'onere" allegato al progetto;
6. **DI DARE ATTO** che dalla determinazione non discendono impegni di spesa, prenotazioni di spesa, diminuzioni di entrate ovvero riflessi contabili di sorta per oneri diretti o indiretti a carico del Comune e, pertanto, non si rende necessario l'acquisizione del parere di regolarità contabile.
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. XI Settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
<i>Pure Note</i>				

Modica, 17/03/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 MAR, 2017 al - 5 APR, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno 10 (dieci) del mese di FEBBRAIO in Mussomeli (CL), presso la sede legale dell'Impresa *MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello snc*, sita in Mussomeli (CL) Via Pola n. 10, avente Codice Fiscale e partita IVA n° 0771590856, in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTANTE";

E

L'Impresa *Schininà Giovanni*, con sede in Modica (RG), Via Risorgimento n.° 176, avente C.F.: SCHGNN73C05F258M e P. IVA: 00891780884 nella persona del proprio Titolare Sig. Schininà Giovanni nato a Modica (RG) il 05/03/1973, in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE", ed entrambi per brevità in appresso denominate "PARTI".

PREMESSO

- che l'Impresa *MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello snc*, è assuntrice da parte del Comune di Modica (RG), in appresso denominato ENTE APPALTANTE, dei *Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica - 2 Circoscrizione Modica Bassa - Dente - Corso Mazzini ed Altri - CIG 68543314E0, giusto contratto d'appalto stipulato con il Comune di Modica (RG) in data 07 Febbraio 2017 (in corso di registrazione) per l'importo netto contrattuale di € 54.583,25, oltre IVA nella misura di legge.*
- *Che con il presente contratto si rende necessario ottimizzare e velocizzare l'esecuzione delle lavorazioni descritte nel computo metrico e alle voci di cui all' elenco prezzi allegato al presente contratto;*
- *Che l'impresa Schininà Giovanni, si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l' esecuzione dei lavori da realizzare;*
- *Che l'impresa Schininà Giovanni è iscritta presso la C.C.L.A.A. di Ragusa con R.E.A. n° 72770 dal 30.01.1992;*
- *Il SUBAPPALTATORE dichiara di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all' esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l' esecuzione a regola d' arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;*
- *Di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;*
- *Di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Appaltatore" ed "Ente Appaltante" che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;*
- *Di essersi recati sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;*

- Di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- Di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi;
- Di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;

Convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente Contratto di subappalto riguarda le lavorazioni necessarie alla esecuzione di tutte le lavorazioni indicate in premessa, ovvero riguardano gli interventi previsti nel progetto principale, e meglio descritti appresso, con la sola esclusione dei materiali necessari che restano a carico della ditta "SUBAPPALTANTE".

A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

B) Le attrezzature e i mezzi che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

C) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto c/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

D) Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del "SUBAPPALTATORE".

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il "SUBAPPALTATORE" accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato d' Oneri;
- Elenco prezzi;
- Analisi Prezzi;
- Elaborati grafici;
- POS;

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere all'APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi



che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto, è determinato tra le parti in via indicativa e non limitativa in circa €. 16.000,00 (sedecimila/00), (diconsi euro sedecimila/00) compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA se dovuta

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi qui convenuti.

Le descrizioni delle lavorazioni - atte a definire l'oggetto contrattuale - ed i relativi compensi unitari sono riassunti all'art. 5.

Il prezzo contrattualmente definito è stato proposto ed accettato dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 - PAGAMENTI

I lavori oggetto del presente Contratto verranno compensati a misura, secondo i successivi prezzi unitari. Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, è di quanto altro necessario a dare i lavori compiuti a regola d'arte.

ELENCO PREZZI

Valgono quelli riportati nel prezzario redatto dalla stazione appaltante ridotte della percentuale applicata dalla ditta appaltatrice al momento dell'offerta oltre il 18,80% (diciottovirgolaottantapercento) concesso dalla ditta subappaltatrice.

ART. 6 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati con le stesse scadenze di quelli emessi dall'ENTE APPALTANTE direttamente alla ditta SUB APPALTATRICE nella misura dei lavori effettuati previa presentazione della fattura e saranno effettuati entro centoventi giorni.

Si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio le quantità effettivamente eseguite dal subappaltatore, per il cui pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all'art. 5.

I pagamenti avverranno entro 10 (dieci) giorni dell'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell'ENTE APPALTANTE, previa presentazione della fattura del SUBAPPALTATORE.

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, inclusa Cassa Edile, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera, fatta salva l'eccezione di cui al precedente articolo 5-bis del presente contratto.

Le parti concorderanno eventuali nuovi prezzi scaturenti da modifiche derivanti da varianti al progetto principale redatto dalla Direzione dei lavori, solo ed esclusivamente con atto redatto in forma scritta.

ART. 8 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal SUBAPPALTATORE avverrà entro giorni 5 (cinque) dalla data di rilascio della autorizzazione necessaria da parte dell'ENTE APPALTANTE, ed avverrà tramite verbale redatto in forma scritta tra le parti.

Il subappaltatore inoltre si impegna a comunicare l'effettivo inizio dei lavori, all'appaltatore, il quale dovrà avvenire entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla data di consegna, nonché la presentazione entro lo stesso termine copie delle denunce agli Enti previdenziali assicurativi ed assistenziali di competenza.

ART. 10 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto è di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, computati dalla data del verbale di consegna principale di cui al precedente art. 12, salvo eventuali proroghe che l'Appaltatore ha facoltà di concedere nell'ambito e non oltre ai limiti di tempo stipulati contrattualmente tra L'Ente Appaltante e l'Appaltatore.

All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione principale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

ART. 11 - PENALITA'

Per il ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, la penale di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni mese o frazione superiore 15 gg. di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno. Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPALTATORE e trattenuta sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'APPALTATORE dal maggior danno da questi eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del SUBAPPALTATORE medesimo.

ART. 12 - VERIFICA DEI LAVORI

L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art. 10, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento del termine di scadenza.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al SUBAPPALTATORE. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al SUBAPPALTATORE stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che (accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'ENTE APPALTANTE.

Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi (esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenuti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DIRISERVATO DOMINIO

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'APPALTATORE.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia iscritta una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo.

ART. 15 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/32, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato di diritto all'APPALTATORE al risarcimento dei danni.


Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del proprio cantiere.

ART. 16 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE; in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

ART. 17 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:



- a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 118 nel testo attualmente vigente;
- b) a rendere tempestivamente edoito l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n°575, così come modificati dall'art.3 della legge 19.03.1990 n° 55;
- c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, degli eventuali nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;
- d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità, ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
- e) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- f) a provvedere, se necessario, agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
- g) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica.
- b) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;
- i) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;
- l) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarica ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;
- m) a provvedere all'attuazione sotto la propria ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
- n) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite;
- o) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;
- p) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
- q) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
- r) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

ART. 18 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giurta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'APPALTATORE prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza redatto a norma delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni), il quale può essere integrato e modificato per il

necessario coordinamento dall'APPALTATORE. Dovrà inoltre rispettare quanto prescritto dal piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, allegato al contratto d'appalto. Il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'APPALTATORE compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra. L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE. Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge; nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 19 - OBBLIGO DI RILASCIO BEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 24 o 25 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenza controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi fattività inerente al presente Contratto di Subappalto.

ART. 20 - DANNI

Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità della opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero per rispettare il termine, rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
- c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.

Allatto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compresa i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a Mussomeli (CL), composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi o in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta; qualora, una delle parti nota non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata a.r., l'arbitro designato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitro libero, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purchè con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio.

Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese relative al terzo arbitro; nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Caltanissetta.

ART. 24 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti Per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Caltanissetta.

ART. 26 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 27- VARIE


Gli oneri e le spese necessarie per la registrazione del presente contratto, sono a carico del SUBAPPALTATORE;

L'I.V.A. (se dovuta), nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sarà a carico di questo ultimo.


Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

Mussomeli li.....

L'Appaltatore



Il Subappaltatore



IMMESA
SCHININO GIOVANNI
Via Risorgimento, 173 - Tel. 765873
97015/MODICA (RG)
C.F.: SCH GNN 73C05 F252M
P.IVA: 00891190895